

Seconda sezione

CAUSA GAGLIONE E ALTRI c./ ITALIA

(Vedi tabella e allegato)

SENTENZA

STRASBURGO
21 dicembre 2010

La presente sentenza diverrà effettiva nei termini definiti all'articolo 44, secondo comma della Convenzione ed è suscettibile di subire ritocchi formali.

Nella causa Gaglione e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in Camera composta da :

Françoise Tulkens, presidentessa
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popovic,
Nona Tsotsoria,
Isil Karakas,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, giudici,

E Stanley Naismith, Cancelliere di sezione,
Previa deliberazione in Camera di consiglio del 7 dicembre 2010,
Emana la sentenza che segue, adottata in data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa ci sono quattrocentosettantacinque ricorsi contro la Repubblica italiana, i cui cittadini (di seguito "ricorrenti") hanno investito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito "la Convenzione").
2. I ricorrenti, rappresentati dall'Avv. Marra, avvocato a Napoli. I dettagli sui ricorrenti e le date d'introduzione dei ricorsi figurano nella tabella riassuntiva allegata alla presente sentenza.
3. Il governo italiano (di seguito "il Governo") è stato rappresentato dalla Dott.ssa E. Spatafora, e dal suo ex aggiunto, Dott. M.N. Lettieri.
4. Il 10 marzo 2009, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Conformemente al comma 3 dell'articolo 29 della Convenzione vigente allora, aveva anche deciso di esaminare contemporaneamente la ricevibilità e il merito dei ricorsi.

I FATTI

I. LA FATTISPECIE

5. I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno investito le giurisdizioni competenti ai sensi della legge "Pinto" per denunciare la durata dei processi.
6. Con le decisioni depositate in cancelleria tra il 16 dicembre 2003 e il 6 luglio 2007, le Corti competenti hanno constatato il superamento di una durata ragionevole e hanno attribuito ai ricorrenti somme in risarcimento danni per il pregiudizio morale subito.

7. Tra il 10 aprile 2006 e il 26 novembre 2007, i ricorrenti avviavano procedimenti esecutivi.
8. Per alcuni dei ricorrenti, le somme accordate in esecuzione delle decisioni “Pinto”, furono corrisposte in misure dai 200 ai 13749,99 euro (EUR), in date comprese tra il 2 maggio 2007 e il 10 luglio 2008, mentre per gli altri non erano ancora state corrisposte alla data delle ultime informazioni fornite dagli interessati. Il ritardo accumulato nelle vertenze è compreso tra i 9 e i 49 mesi a decorrere dal giorno di deposito in cancelleria delle decisioni « Pinto ». Ed è pari o superiore a diciannove mesi nel 65 % dei ricorsi.
9. Informazioni sui fatti delle cause sono contenute nella tabella riassuntiva allegata alla presente.

II. DIRITTO E PRASSI INTERNE PERTINENTI

10. Il diritto e le prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001 cosiddetta “legge Pinto” figurano nella sentenza *Cocchiarelli c. Italia* ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

11. Considerando la similitudine dei ricorsi circa i fatti e il merito che sollevano, la Corte giudica necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una unica sentenza.

II. SULLE PRESUNTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6, COMMA 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

12. I ricorrenti affermano che il ritardo accumulato dalle autorità nazionali nel conformarsi alle decisioni ex “Pinto”, ha prefigurato la violazione degli artt. 6, comma 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n.1 formulati come segue nelle loro parti pertinenti:

Articolo 6, comma 1

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

Articolo 1 del Protocollo n. 1

« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (...). »

13. Il Governo contesta la presente tesi.

A. Sulla ricevibilità

1. Assenza di danno rilevante

14. Secondo il parere del Governo, i ricorsi dovrebbero essere dichiarati irricevibili in applicazione del nuovo criterio previsto dall'articolo 35, comma 3 b) della Convenzione tale e quale emendato dal Protocollo n. 14, secondo cui la Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando « il ricorrente non abbia subito alcun danno rilevante, tranne se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esige un esame del ricorso nel merito e a condizione di non respingere per questo motivo alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno».

15. Il Governo avanza al riguardo che i danni causati dal ritardo dei processi sarebbero compensati dall'ottenimento d'interessi di mora e dal fatto che i ricorrenti avrebbero potuto

introdurre una nuova procedura “Pinto”, onde denunciare il ritardo dell’ autorità nazionale nell’ eseguire le decisioni “Pinto”. Fa altresì valere che le somme pagate con ritardo sarebbero di un importo trascurabile.

16. L’ articolo 35 della Convenzione, emendata dal Protocollo n. 14, entrato in vigore il 1° giugno 2010, recita:

« (...) 3. *La Corte dichiara irricevibile qualsiasi singolo ricorso introdotto in applicazione dell’ articolo 34 se ritiene:*

(...)

b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, tranne se il rispetto dei diritti dell’ uomo garantiti dalla Convenzione e Protocolli allegati esige l’ esame del ricorso nel merito e a condizione di non respingere per detto motivo alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un Tribunale nazionale.»

17. Nella fattispecie, la Corte ricorda che le somme assegnate nell’ ambito dei ricorsi “Pinto” vanno dai 200 ai 13 749,99 euro (EUR). Il ritardo procedurale, dal canto suo, è compreso tra i 9 e i 49 mesi, essendo pari o superiore a diciannove mesi nel 65% delle cause. In tali condizioni, non si può affermare che i ricorrenti non hanno subito alcun danno rilevante ai sensi del criterio citato sopra. Inoltre gli argomenti del Governo relativi all’ attribuzione di interessi di mora e alla possibilità d’ introdurre una nuova procedura “Pinto” sono già stati respinti dalla Corte in varie occasioni (vedasi in particolare *Simaldone c. Italia*, (no22644/03, § § 63 e 44, CEDU 2009-... (estratti)).

18. Considerando che il nuovo criterio di ammissibilità dell’ articolo 35 della Convenzione si applica unicamente quando le sue tre condizioni di applicazione siano riunite cumulativamente, la Corte non ritiene necessario definire se il rispetto dei diritti dell’ uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame dei ricorsi nel merito e se questi siano già stati debitamente esaminati da un tribunale nazionale.

19. Considerando quanto precede, la Corte respinge l’ eccezione sollevata dal Governo.

2. Non esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali

20. Eccependo il non esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, il Governo sostiene che i ricorrenti avrebbero dovuto avviare un nuovo procedimento “Pinto” onde denunciare la durata di esecuzione delle decisioni ex “Pinto”.

21. La parte ricorrente contesta questa tesi.

22. La Corte considera che il fatto di esigere dai ricorrenti detta iniziativa per denunciare la durata di esecuzione delle decisioni “Pinto” equivarrebbe a imporre ai ricorrenti un circolo vizioso in cui la disfunzione di un rimedio costringerebbe ad avviarne un altro. Tale conclusione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all’ esercizio efficace da parte dei ricorrenti del loro diritto a un singolo ricorso, così come definito dall’ articolo 34 della Convenzione (vedi in questo senso *Vaney c. Francia*, n. 53946/00, comma 53, 30 novembre 2004, *mutatis mutandis*, *Kaic c. Croazia*, n. 22014/04, comma 32, 17 luglio 2008 e *Simaldone c. Italia*, citato sopra, comma 44).

23. Pertanto, conviene respingere l’ eccezione d’ inammissibilità presentata dal Governo su questo punto.

3. Qualità di « vittima »

24. Il Governo considera che i ricorrenti non risultano più “vittime” della violazione dell’ articolo 6, comma 1, della Convenzione poiché i ritardi delle cause sono stati compensati dalla concessione d’ interessi di mora e, se del caso, delle spese sostenute nei procedimenti di esecuzione forzata.

25. La parte ricorrente respinge gli argomenti del Governo.

26. La Corte considera che detta eccezione risulta essere strettamente connessa alla fondatezza della denuncia dei ricorrenti. Inoltre il Governo solleva alcuni di questi argomenti nell'ambito della sua argomentazione circa il merito. Di conseguenza la Corte decide di annetterla al merito.

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

27. Il Governo avanza che stante la giurisprudenza della Corte, il semplice ritardo nel pagamento degli indennizzi "Pinto" non può da solo pregiudicare i diritti dei ricorrenti in un tribunale e il rispetto dei loro beni garantiti dagli articoli 6, comma 1, della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, il ritardo dei processi non può essere considerato né come un rifiuto né come una grave inadempienza all'obbligo di eseguire una decisione di giustizia, bensì va giudicato unicamente alla luce del rispetto di un termine di tempo ragionevole.

28. Il Governo sostiene inoltre che la scadenza di sei mesi per procedere al pagamento degli indennizzi "Pinto" andrebbe calcolata a partire dal momento in cui la decisione della Corte di appello ex "Pinto" sia stata comunicata all'Amministrazione dalla cancelleria o notificata a quest'ultima dal ricorrente ai sensi delle disposizioni pertinenti del Codice di procedura civile.

29. In merito all'articolo 1 del Protocollo n. 1, il Governo sostiene che tale disposizione non è stata violata per la ragione che il ritardo dei processi, che considera di entità trascurabile, sarebbe stato compensato dalla concessione di interessi di mora e che le somme versate in ritardo sarebbero di scarso valore. Ribadisce gli stessi argomenti in appoggio della sua eccezione per contestare la qualità di "vittima" dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

b) I ricorrenti

30. La parte ricorrente ritiene che le affermazioni del Governo sono contrarie ai principi fondamentali derivanti dalla giurisprudenza della Corte. In appoggio ai suoi argomenti, cita in particolare le seguenti sentenze : *Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, CEDU 2006-V ; Ernestina Zullo c. Italia [GC], no 64897/01, 29 marzo 2006 ; Simaldone c. Italia*, di cui sopra.

31. Circa la presunta mancanza della qualità di "vittima" dei ricorrenti, questi ultimi fanno valere innanzitutto che il pagamento degli indennizzi deve intervenire entro una scadenza di sei mesi a partire dal deposito in cancelleria delle decisioni "Pinto", fatto che non si è verificato nella fattispecie. Affermano anche che costringere le parti a intentare un'azione giudiziaria in esecuzione, prefigura una violazione della Convenzione. Per quel che riguarda infine gli interessi di mora, i ricorrenti avanzano che essi costituiscono un risarcimento di tipo materiale che non ha alcun nesso con il pregiudizio morale subito.

2. Apprezzamento della Corte

32. Per quel che riguarda l'articolo 6 § 1, la Corte ricorda che il diritto a un tribunale garantito da detta disposizione comprende il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante e che l'esecuzione di una sentenza dev'essere considerata come facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'articolo 6 (vedi, in particolare, *Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40 e seg., Raccolta 1997-II ; Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 25, 27 maggio 2004*). Poiché l'esecuzione è la seconda fase del merito dell'azione, il diritto richiesto trova realizzazione effettiva unicamente al momento dell'esecuzione (vedi tra le altre le sentenze *Di Pede c. Italia e Zappia c. Italia, 26 settembre 1996, rispettivamente §§ 22, 24, 26 e 18, 20, 22,*

Raccolta 1996-IV ; mutatis mutandis, Silva Pontes c. Portogallo, 23 marzo 1994, § 33, serie A no 286-A).

33. Nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* citata sopra (§§ 36-107), la Corte ha preso in considerazione il ritardo di pagamento degli indennizzi “Pinto” onde valutare l’opportunità e la congruità della rettifica offerta con tale rimedio alla violazione del diritto a un “termine di tempo ragionevole”. Abile nella qualifica giuridica dei fatti del processo (vedi, in primo luogo, *Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Raccolta 1998-I*), la Corte ritiene che sia opportuno analizzare la denuncia dal punto di vista del diritto dei ricorrenti a un tribunale garantito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione, e in particolare dell’obbligo dello Stato di rispettare una decisione giudiziaria esecutiva.

34. La Corte ricorda di avere già deliberato (vedi in primis, *Cocchiarella c. Italia*, citato sopra § 89) che se è plausibile che un’amministrazione possa necessitare di un certo lasso di tempo per procedere a un pagamento, cionondimeno, trattandosi di un ricorso per indennizzo teso a risarcire le conseguenze della durata eccessiva dei processi, tale lasso di tempo non dovrebbe superare generalmente sei mesi a partire dalla data in cui la decisione di risarcimento diventa esecutiva.

35. Inoltre, un’autorità dello Stato non può avanzare il pretesto della mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione di giustizia (vedi *Cocchiarella c. Italia*, di cui sopra, § 90 ; *Bourdov c. Russia*, di cui sopra, § 35).

36. La Corte osserva che il ritardo dei processi è compreso tra i 9 e i 49 mesi dalla data di deposito in cancelleria delle decisioni “Pinto”. Inoltre, in quasi il 65% dei ricorsi detto ritardo è pari o superiore a diciannove mesi. Il termine di sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di risarcimento è diventata esecutiva è stato quindi ampiamente superato.

37. In quanto agli argomenti del Governo per quel che riguarda la data a partire della quale si calcola il termine di sei mesi, occorre osservare che la Corte ha già respinto questa tesi nella sentenza *Simaldone* (di cui sopra, §§ 51 – 54) e non scorge ragioni per giungere a una conclusione diversa nella fattispecie. Pertanto, il termine di sei mesi per effettuare il pagamento decorre conformemente alla giurisprudenza *Cocchiarella c. Italia*, a partire dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, ossia dalla data di deposito in cancelleria della decisione ex “Pinto”.

38. Pertanto, omettendo, per un lasso di tempo compreso tra i 9 e i 49 mesi, di adottare le misure necessarie per adempiere alle decisioni “Pinto” emesse nel caso, le autorità italiane hanno privato le disposizioni previste all’articolo 6 § 1 della Convenzione di qualsiasi effetto utile.

39. Sull’argomento del Governo secondo cui il ritardo sarebbe stato compensato dall’ottenimento d’interessi di mora, la Corte ritiene che vista la natura dei metodi di ricorso nazionali, il versamento degli interessi non può essere determinante (vedasi *mutatis mutandis, Simaldone c. Italia* di cui sopra, § 63). La Corte rileva anche che la concessione d’interessi non comporta il riconoscimento di alcuna violazione e non può in alcun modo riparare il danno morale che ne deriva. Rammenta poi di avere giudicato che nell’ambito del ricorso “Pinto”, gli interessati non hanno l’obbligo di avviare un procedimento di esecuzione (cfr. *Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 23-24, 5 giugno 2007, CEDU 2007-VI*). Pertanto, la Corte non vede come il fatto che le autorità nazionali abbiano liquidato ai ricorrenti le spese avviate in detto procedimento, possa compensare o rettificare il danno arrecato al diritto degli interessati a un giusto processo.

40. Pertanto occorre respingere l’eccezione del Governo estrapolata dall’assenza della qualità di vittima dei ricorrenti e concludere con la verificata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

41. In quanto all’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ricorda inizialmente che alla luce della sua giurisprudenza (vedi *Bourdov c. Russia*, citato sopra, § 40), il ritardo dei processi si interpreta come un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti. Pertanto nelle presenti

cause, il Governo non ha fornito alcuna giustificazione per detta ingerenza e la Corte ritiene che l'eventuale mancanza di risorse non può legittimare tale omissione (*ibidem*, § 35).

42. Per quel che riguarda la tesi del Governo circa la concessione d'interessi di mora, la Corte auspica ripetere in questa sede, *mutatis mutandis*, la sua argomentazione sviluppata sopra (cfr. §39 sopra) alla luce dell'articolo 6 della Convenzione.

43. Circa il presunto carattere trascurabile del ritardo dei processi e delle somme ex "Pinto", la Corte ricorda rispettivamente che tali ritardi sono compresi tra i 9 e i 49 mesi mentre le somme in oggetto ammontano a cifre che vanno dai 200 a 13 749,99 EUR (vedi §§ 8 e 17 sopra). In tali circostanze, la Corte è portata a scartare la tesi del Governo.

44. La Corte considera che alla luce della giurisprudenza nel merito (vedi *Simaldone c. Italia* di cui sopra, § 62), occorre definire la soglia superata la quale si prefigura una violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1, in sei mesi a partire dal momento in cui la definizione della controversia diventa esecutiva, scadenza ampiamente superata nella fattispecie (vedi § 8 sopra).

45. Pertanto, si è verificata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1.

III. DELLE ALTRE VIOLAZIONI AVANZATE

46. Ricorrendo all'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti denunciano il ritardo delle autorità nazionali nell'ottemperare alle decisioni ex "Pinto", rendendo inefficace tale metodo di ricorso.

47. Vista la giurisprudenza *Simaldone* (citata sopra, § 84), la Corte ritiene opportuno dichiarare tale denuncia inammissibile per assenza manifesta di fondamento ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

48. In base all'articolo 17 della Convenzione, i ricorrenti avanzano che il ritardo dei processi è da interpretare come un abuso di diritto.

49. Considerando i motivi per i quali ha concluso con una violazione degli articoli 6, comma 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n.1 (commi 36-40 e 42-45 sopra) in risposta a e alla luce dell'argomentazione degli interessati, la Corte ritiene che nella fattispecie nessuna questione separata si ponga alla luce dell'articolo 17 della Convenzione.

IV. DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

A. Sull'articolo 46 della Convenzione

50. Ai sensi di detta disposizione :

« 1. Le Alti Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parte.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne sorveglia l'esecuzione. (...) »

51. Le conclusioni della Corte nella presente causa, e il numero di cause trattate o pendenti che vertono sul ritardo di pagamento dei risarcimenti ex "Pinto", confermano l'esistenza di un problema nazionale di ampia scala, ossia la difficoltà per le autorità italiane di garantire, in numerosi casi, che detti risarcimenti siano versati entro un termine di tempo ragionevole, che non dovrebbe superare normalmente i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di risarcimento diventa esecutiva.

52. Occorre osservare che al 7 dicembre 2010 erano pendenti davanti alla Corte oltre 3900 ricorsi contro l'Italia in materia, fra l'altro, di ritardo di pagamento dei risarcimenti ex "Pinto". Il numero di ricorsi contenenti questo tipo di denuncia ha del resto subito un aumento costante negli ultimi anni, passando da oltre 600 cause inoltrate nel 2007 a circa 1340 dal 1 gennaio al 7 dicembre 2010.

53. Inoltre risulta dalla relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2009 prodotta dal Governo, che i costi derivanti dall'introduzione del rimedio "Pinto" ai sensi dei risarcimenti concessi dalle Corti competenti, hanno subito un aumento, passando da 3 873 427 EUR nel 2002 a 40 000 000 EUR nel 2008. Al 31 dicembre 2008, oltre 81 000 000 euro erano stati corrisposti dallo Stato difensore nell'ambito dei risarcimenti ex "Pinto" mentre circa

36 500 000 EUR dovevano ancora essere versati in base allo stesso motivo.

54. Nei ricorsi in oggetto, che si differenziano notevolmente da quelli delle cause *Adrian Mihai Ionescu c. Romania* ((dic.), no 36659/04, 1° giugno 2010) e *Korolev (II) c. Russia* ((dic.), 25551/05, 1° luglio 2010), poiché questi ultimi non riguardano un problema generale, la Corte preconizza un'impostazione uniforme nel merito della questione dei ritardi dei processi. Detta soluzione s'impone onde evitare che il ruolo della Corte sia ulteriormente affollato da numerose cause ripetitive.

55. La Corte scorge in tale inadempienza dello Stato non solo un fattore aggravante circa la sua responsabilità nei confronti della Convenzione per una situazione passata o attuale, bensì anche una minaccia all'effettività, nel futuro, del dispositivo istituito dalla Convenzione (*Scordino c. Italia* (no 3) (equa soddisfazione), no 43662/98, §§ 14-15, CEDU 2007-III, *Driza c. Albania*, no 33771/02, § 122, CEDH 2007-XII (estratti), *Katz c. Romania*, no 29739/03, § 9, 13 novembre 2008).

56. Per suddette ragioni, prima di esaminare la domanda di equa soddisfazione presentata dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, e considerate le circostanze della fattispecie, la Corte si propone di esaminare quali conseguenze possano essere tratte dall'articolo 46 della Convenzione per lo Stato difensore. Al riguardo ricorda anche che il 2 aprile 2009 il Comitato dei Ministri è stato informato dal Cancelliere della Corte della comunicazione del presente gruppo di cause, con una lettera che richiedeva l'urgenza di un intervento delle autorità italiane affinché “*stanziassero rapidamente le risorse finanziarie necessarie onde evitare che la Corte si ritrovasse a dovere affrontare la stessa situazione che l'aveva già portata a giudicare sul problema delle lungaggini della giustizia italiana*”. Nella sua lettera, il Cancelliere si riferiva tra l'altro, alla Risoluzione interinale *CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009* che dettagliava tutta una serie di raccomandazioni rivolte allo Stato difensore in materia di durata dei procedimenti giudiziari. In particolare, la Risoluzione suddetta, dopo avere constatato che “*le statistiche per gli anni 2006-2007 rivelano un ulteriore aumento della durata dei processi (...) e un notevole arretrato nel campo civile e penale (circa 5,5 milioni di cause pendenti nel civile e 3,2 milioni di cause pendenti nel penale)*”, incoraggia vivamente le autorità italiane “*a prevedere una modifica della legge n. 89/2001 (legge Pinto) per attuare un sistema di finanziamento che consenta di risolvere i problemi di ritardo di pagamento dei risarcimenti accordati, di semplificare la procedura e di ampliare la portata del mezzo di ricorso in modo da includervi le ingiunzioni che consentono di accelerare la procedura*”.

57. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46, le Alti Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive emesse dalla Corte stessa nelle controversie di cui sono parti. Ne scaturisce, in particolare, che quando la Corte constata una violazione, lo Stato difensore ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme stanziare ai sensi dell'equa soddisfazione prevista all'articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, le singole misure da integrare nel suo sistema giuridico interno, onde porre termine alla violazione osservata dalla Corte e cancellarne, per quanto possibile, le conseguenze. Lo Stato difensore rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei ministri, di scegliere i metodi per adempiere al suo obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, purché tali metodi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedi, *mutatis mutandis*, *Scozzari e Giunta c. Italia [GC]*, n. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000VIII, e *Broniowski c. Polonia [GC]*, n. 31443/96, § 192, CEDU 2004-V, *Öcalan c. Turchia [GC]*, n. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV, *Sejdovic c. Italia [GC]*, n. 56581/00, § 119, CEDU 2006-II, *Katz c. Romania*, di cui sopra, § 30).

58. La Corte, sebbene in principio non le spetti di definire quali possano essere le misure di correzione opportune perché lo Stato difensore adempì ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, osserva che considerata la situazione di tipo strutturale, s'impongono

certamente misure generali a livello nazionale nell'ambito dell'esecuzione della presente sentenza (cfr. *Broniowski c. Polonia di cui sopra*, § 193, *Katz c. Romania di cui sopra*, § 31).

59. La Corte ritiene che lo Stato italiano dovrebbe innanzitutto ripristinare l'efficacia del metodo di ricorso «Pinto», ponendo fine ai ritardi nei pagamenti dei risarcimenti stanziati dalle giurisdizioni adite ai sensi della stessa legge «Pinto». Poiché tali ritardi derivano probabilmente da una copertura finanziaria insufficiente, lo Stato dovrebbe prevedere nel suo bilancio un maggiore stanziamento di fondi onde garantire l'esecuzione rapida delle decisioni emesse ai sensi della legge «Pinto», entro sei mesi dal momento in cui diventano esecutive.

60. La Corte è consapevole della difficoltà di tale compito e prende atto del fatto che è sotto esame della Camera dei Deputati, dopo essere stata approvata al Senato della Repubblica nel gennaio 2010, una riforma globale del metodo di ricorso «Pinto». Lungi dal sostenere tutte le misure proposte nella riforma suddetta, ritiene che essa rappresenterebbe l'ambito ideale onde tener conto delle indicazioni che la Corte ha formulato nel campo dell'articolo 46, e delle raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri nella Risoluzione interinale citata sopra.

B. Sull'articolo 41 della Convenzione

61. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

62. I ricorrenti richiedono 100 euro per mese di ritardo a partire dal sesto mese dal deposito in cancelleria delle decisioni «Pinto», o qualsiasi altra somma che la Corte riterrà opportuno di accordare ai sensi del danno morale.

63. Il Governo ritiene che tali richieste non tengono affatto in considerazione le particolarità di ogni singolo processo, in particolare l'importanza della somma accordata al caso per caso dalle Corti ex «Pinto», e che sono ad ogni modo eccessive.

64. La Corte ricorda che in applicazione della giurisprudenza *Cocchiarella*, per il ritardo di pagamento dei risarcimenti «Pinto», ha accordato ai ricorrenti fino a oggi 100 euro per mese di ritardo a partire dal settimo mese (vedi, in primo luogo, *Cocchiarella c. Italia*, citata sopra, § 149). Ne consegue che nella fattispecie gli importi da assegnare a ogni ricorrente per ritardi compresi tra i 9 e i 49 mesi ammonterebbero dai 300 ai 4300 euro.

65. La Corte si chiede ciononostante se viste le circostanze del caso, siffatta impostazione sia opportuna. Al riguardo vuole sottolineare di nuovo che le cause oggetto della presente sentenza fanno parte di un gruppo di oltre 3900 ricorsi pendenti contro l'Italia che vertono, principalmente o unicamente, sul ritardo nel pagamento delle somme «Pinto» e che il numero di ricorsi comprendenti questo tipo di denuncia è in costante aumento dal 2007 (vedi comma 18 sopra).

66. Le insidie in termini di affollamento del ruolo con ricorsi ripetitivi contro l'Italia che detta situazione comporta sull'effettività del dispositivo istituito dalla Convenzione, sono evidenti. Il Governo difensore ha il dovere d'istituire, nei migliori termini, delle azioni adeguate per garantire il rispetto degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'adesione alla Convenzione nell'ambito del rimedio «Pinto».

67. La Corte ricorda che è una giurisdizione internazionale che si prefigge principalmente di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo così come sono garantiti dalla Convenzione e Protocolli, piuttosto che di compensare i danni subiti dai ricorrenti nei dettagli e in toto. Contrariamente alle giurisdizioni nazionali, la Corte ha il ruolo privilegiato di adottare sentenze pubbliche che istituiscano norme in materia dei diritti dell'uomo applicabili in tutta l'Europa

(vedi, mutatis mutandis, *Goncharova* e altri e 68 altri ricorsi “*pensionati privilegiati*” c. *Russia*, n. 23113/08 e altri ricorsi).

68. Per tutte le ragioni sopra, e in tutti i casi che coinvolgono un numero significativo di vittime poste in situazioni simili, s’impone una impostazione uniforme.

69. La Corte osserva che nella fattispecie, indipendentemente dalle specificità connesse a ogni ricorso, i ricorrenti sono tutti ugualmente vittime dell’incapacità delle autorità italiane di garantire il pagamento degli indennizzi “Pinto” entro un termine compatibile con gli obblighi che scaturiscono dall’adesione dello Stato difensore alla Convenzione dei diritti dell’uomo.

70. Considerando quanto sopra e deliberando equamente, la Corte ritiene opportuna l’assegnazione di una somma forfettaria di 200 euro per ogni ricorso a titolo di risarcimento del danno morale.

B. Spese giudiziarie

71. Con produzione delle fatture degli onorari, il Consiglio dei ricorrenti richiede 1000 euro per ogni richiesta a titolo di spese.

72. Il Governo considera tale domanda non giustificata con il motivo che si tratta di 475 ricorsi del tutto identici circa la natura delle denunce avanzate.

73. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza l’assegnazione delle spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che siano stabiliti la realtà, la necessità e la ragionevolezza dei tassi (cfr. *Can e altri c. Turchia*, no 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre le spese di giustizia sono esigibili unicamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (cfr ad esempio, *Beyeler c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002 ; *Sahin c. Germania* [GC], no 30943/96, § 105, CEDU 2003VIII).

74. Nella fattispecie, la Corte rileva che si tratta di 475 cause identiche quasi in tutti gli aspetti. Viste le circostanze e considerati alcuni documenti in suo possesso, ritiene ragionevole assegnare una somma globale di 10000 euro a titolo di spese.

C. Interessi di mora

75. La Corte ritiene opportuno calcare i tassi degli interessi moratori su quelli delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorati di tre punti percentuali.

PQM LA CORTE

1. *Decide*, all’unanimità, di unire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in una unica sentenza;
2. *Respinge* all’unanimità le eccezioni del Governo relative all’assenza di danno rilevante e sul mancato esaurimento dei metodi di ricorso nazionali;
3. *Aggiunge al merito*, all’unanimità, l’eccezione del Governo ricavata dall’assenza di qualità di “vittima” dei ricorrenti e la respinge ;
4. *Dichiara*, all’unanimità, ammissibili le denunce ai sensi degli artt. 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, non ammissibile quello ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione ;
5. *Afferma*, all’unanimità, che si è verificata la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
6. *Afferma*, all’unanimità, che si è verificata la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n1 ;
7. *Afferma*, all’unanimità, che nessuna questione distinta si pone ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione;
8. *Afferma*, con cinque voti contro due
 - a) che lo Stato difensore deve pagare entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
 - (i) 200 EUR (due cento euro) a ogni ricorrente, oltre a qualsiasi somma dovuta per tasse e imposte, per danno morale ;

(ii) 10 000 EUR (dieci mila euro) globalmente, oltre a qualsiasi somma dovuta per tasse e imposte, per le spese ;
b) dal giorno di scadenza di detto termine e fino al pagamento, questi importi sono da aumentare con un semplice interesse a un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

9. Respinge, con cinque voti contro due, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Redatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 dicembre 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith Françoise Tulkens
Presidente Cancelliere

Alla presente sentenza, si allega, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposto dell'opinione separata dei giudici Cabral Barreto et Popovic.

F.T.
S.H.N.

**OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE COMUNE
AI GIUDICI CABRAL BARRETO E POPOVIC**

1. Sul parere della maggioranza, circa la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, siamo in profondo disaccordo circa i criteri stabiliti ai fini della valutazione della soddisfazione equa.

2. Nonostante che secondo la giurisprudenza tratta dalla sentenza della Grande Camera Cocchiarella c. Italia, le somme stanziare per i ritardi sarebbero comprese tra i 300 e i 4300 euro, la maggioranza decide, per le ragioni addotte ai paragrafi 64 e seguenti della presente sentenza, di assegnare per ognuno dei ricorsi, solo una somma forfettaria di 200 euro a titolo di danno morale e ciò, indipendentemente dall'entità dei ritardi accumulati dallo Stato italiano nel pagamento delle somme fissate dalle corti di appello nell'ambito delle procedure "Pinto".

3. Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate dalla Corte nel trattamento del numero consistente di cause proveniente dall'Italia in materia di ritardo nell'amministrazione della giustizia.

E' un problema persistente, che a suo tempo, anche la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo dovette affrontare.

Purtroppo, la Legge « Pinto », che dovrebbe risolvere il problema, ha semplicemente spostato la questione della violazione che la motivazione del processo nazionale, al pagamento delle somme attribuite. Fatto ancora più grave, questa legge ha favorito l'aggiunta alla violazione constatata delle lungaggini eccessive del procedimento principale, di quella che scaturisce dai ritardi di pagamento delle somme determinate nell'ambito della procedura "Pinto" stessa.

4. Questa situazione è, secondo noi, insostenibile e inaccettabile.

Se le lungaggini procedurali nel ricorso principale sono già criticabili di per sé perché l'Italia da decenni oramai non riesce ad attuare un apparato giudiziario che possa sormontare il problema, che dire delle difficoltà incontrate dall'Italia, un paese appartenente al G20, nell'effettuare il pagamento delle somme determinate dai tribunali interni?

5. La Corte non può dare l'impressione di sostenere il comportamento dell'Italia; non può scegliere un criterio che, in certo qual modo, potrebbe far pensare che sarebbe concesso un "premio" allo Stato colpevole e così essere all'origine di una profonda discriminazione tra le parti contraenti.

6. D'altra parte, occorre agire per salvare la Corte da un affollamento massiccio di ricorsi di questo tipo, il cui oggetto principale non è tanto la garanzia del rispetto dei diritti dell'uomo quanto principalmente di tipo pecuniario, in vista dell'ottenimento di un compenso completo e dettagliato.

7. Di fronte a questa sfida, contenente preoccupazioni contraddittorie, la Corte non deve perdere di vista che la soluzione da ricercare deve sempre ispirarsi ai valori contenuti dalla Convenzione e dalla sua giurisprudenza.

8. Crediamo ugualmente che se la Sezione auspicasse dipartirsi dalla giurisprudenza determinata dalla Grande Camera, allora dovrebbe dichiarare la propria incompetenza nella causa a vantaggio della Grande Camera.

In cambio, se la Camera volesse essa stessa risolvere il problema, ci sembra che una "sentenza pilota" sarebbe convenuta meglio alla situazione.

La questione è infatti molto semplice e non pone alcun problema giuridico: l'Italia è costretta a pagare le somme determinate dalle corti di appello nella procedura "Pinto" ed entro termini di tempo ragionevoli.

Secondo noi, la situazione richiede maggiormente un'azione energica del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che non una produzione di sentenze della Corte.

9. Infine, se la Sezione volesse procurarsi un criterio per alleviare l'enorme mole di lavoro, ripetitivo e senza interessi alla luce del rispetto dei diritti dell'uomo per dedicarsi alla sua nobile missione di salvaguardia dei valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana – su

cui siamo perfettamente d'accordo – non bisogna dimenticare nel contempo che le posizioni della Corte non possono esse stesse essere contrarie agli scopi di non discriminazione e di equità innegabilmente iscritti negli obiettivi e nella forma della Convenzione.

10. Onde rispettare la Convenzione e alleviare la Corte e la sua cancelleria da una mole di lavoro spesso effettuata, bisogna ammetterlo, ai danni di altri ricorsi in cui sono in causa valori più preziosi, il criterio da adottare dovrebbe essere, al limite, almeno giusto e non discriminante.

11. Un criterio che equipara tutti i ritardi tra i 9 e i 49 mesi per attribuire 200 euro a tutte le vittime è dal nostro punto di vista incomprensibile e ingiusto.

Nel caso dell'Italia, aderiamo all'idea secondo cui il trattamento delle cause "Pinto" dev'essere quanto più semplificato possibile e a quella di determinare degli importi che da una parte non incoraggino l'affollamento massiccio di ricorsi e, d'altra parte, non diano la sensazione che sia concesso un "premio" allo "Stato in infrazione".

Secondo noi, le somme da accordare, per quanto modeste, dovrebbero essere proporzionate ai termini di tempo in causa.

40 ricorsi c. Italia

Introdotti l'8 ottobre 2007

Procedimento

principale

Importo accordato dalla Corte

"Pinto" in EUR

Deposito in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Termine n.

per

pagamento danni e spese

45867/07 – Gaglione Civile 3 835 399,50 16-maggio-06 16-nov

45918/07 – Sesto Civile 2 200

29-déc-05 29-giu

45919/07 – Di Nunzio Civile 1 400 650 26-lu-05 26-gen

45920/07 – Vicidomini Civile 3 000 300 12-gen-06 12-lu

45921/07 – Piccolo Civile 700 650 21-apr-05 21-ott

45922/07 – Zinno Civile 2 000 750 12-ott-05 12-apr

45923/07 – Barba Civile 1 500 750 25-lu-05 25-gen

45924/07 – Mele Civile 2 800 750 26-maggio-05 26-nov

45925/07 – Giordano Civile 1 700

08-nov-05 8-maggio

45926/07 – Starace Civile 4 200 300 11-nov-05 11-maggio

45927/07 – Aiello Civile 4 916,63 400 01-déc-05 1-giu

45928/07 – Di Fusco Civile 4 250 400 10-nov-05 10-maggio

45929/07 – Iannone Civile 4 200 300 24-nov-05 24-maggio

45930/07 – Mattera Civile 2 000 240 20-apr-06 20-ott

45931/07 – De Dominicis Civile 4 800 850 13-ott-05 13-apr

46300/07 – Bottone Civile 4 295 246 13-giu-06 13-déc
46302/07 – Scognamiglio Civile 2 750 271 25-maggio-06 25-nov
46304/07 – Fierro Civile 1 600 750 12-ott-05 12-apr
46306/07 – Bombardi Civile 2 000 732 01-lu-05 1-gen
46309/07 – Agrillo Civile 900 600 01-févr-06 1-ago
46312/07 – Accardo Civile 3 600 349,58 06-apr-06 6-ott.
46317/07 – La Marca Civile 3 200 450 22-déc-05 22-giu
46318/07 – Nappa Civile 500 750 15-nov-05 15-maggio
46323/07 – Zeppetella Civile 3 835 399,50 16-maggio-06 16-nov
46324/07 – Azzarello Civile 2 750 271 25-maggio-06 25-nov
46340/07 – Silvestro Civile 1 600
21-mar-06 21-set
46344/07 – Savarese Civile 2 700 850 02-set-05 2-mar
46346/07 – Trapanese Civile 2 800 750 26-maggio-05 26-nov
46347/07 – De Martino Civile 4 000 550 19-maggio-05 19-nov
46351/07 – Capasso Civile 1 100 800 20-ott-05 20-apr
45352/07 – De Nicola Civile 4 800 800 06-ott-05 6-apr.
46355/07 – Castiglione Civile 4 250 400 24-nov-05 24-maggio
46361/07 – Cangiano Civile 1 700
08-nov-05 8-maggio
46363/07 – Coppola Civile 4 833 400 25-ott-05 25-apr
46365/07 – Ziello Civile 700
20-giu-06 20-déc
46367/07 – Mazzella Civile 3 200 297,35 04-maggio-06 4-nov.
46371/07 – Vitiello Civile 3 835 399,50 27-apr-06 27-ott

46374/07 – Borriello Civile 3 960 349,58 08-maggio-06 8-nov.
46376/07 – Vitiello Civile 3 583 395 11-maggio-06 11-nov
46379/07 – Colantonio Civile 3 916 246 11-maggio-06 11-nov

30 ricorsi c. Italia

Introdotti il 22 ottobre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla Corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelliera

Della decisione

"Pinto"

Termine n.

per

pagamento danni e spese

46870/07 – Palmese Civile 3000 750 19-gen-06 19-lu

46873/07 – Gambardella Civile 2 500 2 500 + 408,47 04-maggio-06 4-nov.

46874/07 – De Sanctis Civile 2 000 2 000 + 800 22-febb-06 22-ag

46875/07 – Maraucci Civile 4 295 4 295 + 246 01-giu-06 1-dic.

46876/07 – Lionello Civile 2 000 2 000 + 800 28-marzo-06 28-sett

46879/07 – Raiola Civile 2 100 2 100 + 313,10 04-maggio-06 4-nov.

46880/07 – Sonnino Civile 3 916 3 916 + 246 30-giu-06 30-dic
46881/07 – Perrone Civile 4 312 4 312 + 246 27-giu-06 27-dic
46882/07 – Visone Civile 500 500 + 825 06-dic-05 6-giu
47986/07 – Esposito Civile 1 900 1 900 + 800 07-sett-06 7-marzo
47981/07 – Graziano Civile 500 500 + 600 28-marzo-06 28-sett
47955/07 – Giorgetti Civile 5 416,66 5 416,66 + 390 18-apr-06 18-ott.
47954/07 – Procentese Civile 500 500 10-marzo-06 10-sett
47953/07 – Manfrecola Civile 1 875 1 875 + 850 11-lu-06 11-gen
48001/07 – Palma Civile 1 400 1 400 + 1 352,38 13-ott-06 13-apr.
48004/07 – Fusco Civile 1 000 1 000 + 750 06-giu-06 6-dic.
48006/07 – Palomba Civile 3 750 3 750 + 320 15-giu-06 15-dic
48007/07 – Magaldi Civile 2 400 2 400 + 313,10 08-giu-06 8-dic.
48012/07 – Pagano Civile 700 700 + 750 06-apr-06 6-ott.48015/
07 – Galante Civile 1 425 1 425 + 330,88 30-marzo-06 30-sett
48017/07 – De Chiara Civile 2 000 2 000 + 600 14-lu-05 14-gen
48018/07 – Barbieri Civile 3 300 3 300 + 324,10 04-apr-06 4-ott.48020/
07 – Montagna Civile 1 500 1 500 + 750 15-nov-05 15-mag
48021/07 – Pazzi Civile 1 400 1 400 + 303,10 23-févr-06 23-ag
48022/07 – Messina Civile 1 500 1 500 + 700 16-févr-06 16-ag
48023/07 – Balsamo Civile 1 200 1 200 + 550 09-févr-06 9-ag
48025/07 – Granata Civile 300 300 + 500 02-nov-05 2-mag48027/
07 – Russo Civile 400
10-mar-06 10-sett
48029/07 – Trinchillo Civile 2 799,97
13-set-05 13-mar
48032/07 – Verde Civile 1 300 1 300 + 550 09-feb-06 9-ago

44 ricorsi c. Italia

Introdotti il 30 ottobre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelliera

Della decisione

"Pinto"

Termine

Pagamento danni e spese

48874/07 – Paglia Civile 2 400 1 602,48 13-ott-06 1348876/
07 – Cimino Civile 1 250 750 18-sett-06 18-mag

48877/07 – Giuffredi Civile 300 825 06-sett-06 6-mag

48878/07 – Di Matteo Civile 3 000 750 12-set-06 12-mag

48880/07 – Bova Civile 4 360 246 03-lu-06 3-gen

48884/07 – D'Angelo Civile 1 200 550 02-gen-06 2-gen

48886/07 – Di Domenico Civile 4 550 349,58 03-lu-06 3-gen

48887/07 – Petrone Civile 500

10-mar-06 10-s

48888/07 – Raia Civile 250 850 04-ott-05 4-a

48892/07 – De Risi Civile 700 350 18-set-06 18-m

48893/07 – Forte Civile 1 200 850 29-déc-05 2948895/

07 – Piccioni Civile 4 550 349,58 03-lu-06 3-ja
48899/07 – Buonanno Civile 3 550 380 16-févr-06 1648905/
07 – Palomba Civile 3 350 1 556 14-nov-06 1448908/
07 – Busiello Civile 1 900 650 02-gen-06 2-j
48910/07 – Sabatino Civile 2 875 301,85 15-giu-06 1548912/
07 – Puca Civile 1 350
11-ott-05 1148916/
07 – Iavarone Civile 3 250 450 30-giu-06 3048917/
07 – Perrotti Civile 1 000 750 22-feb-06 2248918/
07 – Formati Civile 4 295 246 01-giu-06 1-d
48920/07 – Ziello Civile 700
20-giu-06 2048921/
07 – Gagliotta Civile 2 450 1 602,48 13-ott-06 1348925/
07 – Di Grazia Civile 3 300 324,10 23-maggio-06 23n
48927/07 – Orefice Civile 1 000 550 02-gen-06 2-j
48928/07 – Terracciano Civile 5 500 390 28-giu-06 2848954/
07 – Romano Civile 500 800 15-giu-04 1548956/
07 – Boscaglia Civile 3 570 349,58 31-gen-06 3148957/
07 – Capo Civile 1 400 650 21-apr-05 2148959/
07 – Carducci Civile 600 750 06-giu-06 6-d
48960/07 – Salvatore Civile 500 350 18-set-06 18-m
48964/07 – Grillo Civile 600 500 09-feb-06 9-a
48965/07 – Esposito Civile 1 700 800 07-sett-06 7-m
48966/07 – Bianco Civile 1 250 750 06-apr-06 6-o
48967/07 – Palmiero Civile 2 750 750 18-sett-06 18-m
48968/07 – Maddaluno Civile 300 250 14-dic-05 1448969/
07 – Alfieri Civile 1 000 750 06-déc-06 6-g
48970/07 – Sorato Civile 2 750 271 25-maggio-06 25n
48971/07 – Noto Civile 3 000 408,47 23-maggio-06 23n
48973/07 – Fiorita Civile 3 700 800 07-sett-06 7-m
48974/07 – D'Alessandro Civile 1 000 900 14-mar-06 14-s

48975/07 – Romano Civile 700 1 072 07-nov-06 7-m
48979/07 – Aracri Civile 2 875 301,85 15-giu-06 1548980/
07 – Orria Civile 850
29-nov-05 2948981/
07 – Navas et autres Civile 3 000 1 340 07-nov-06 7-m

18 ricorsi c. Italia
Introdotti il 7 novembre 2007
Procedimento
principale
Importo concesso dalla Corte
“Pinto” in EUR
Deposito in cancelleria
Della decisione
"Pinto"

Termine per pagamento danni e spese

49827/07 – Tedesco Civile 750 850 11-lu-06 11-gen
49828/07 – Erbucci Civile 3 570 349,58 09-maggio-06 9-nov
49829/07 – Maietta Civile 500 450 14-feb-06 14-ag
49830/07 – Rocco Civile 3 250 450 30-giu-06 30-dic
49831/07 – Molaro Civile 2 500 800 23-mar-05 23-sett
49834/07 – Giordano Civile 1 400
21-mar-06 21-sett
49835/07 – Salvia Civile 3 388,72 395 09-maggio-06 9-nov
49836/07 – D'Avino Civile 2 416,65 580 31-gen-06 31-giu
49838/07 – Savarese Civile 6 500 350 15-sett-05 15-ma
49839/07 – Verole Bozzello Civile 600 500 22-dic-05 22-giu
49841/07 – Migliatico Civile 2 700 800 07-sett-06 7-ma
49845/07 – Savarese Civile 2 000 700 01-feb-06 1-ag
49846/07 – Russo Civile 3 200 450 22-déc-05 22-giu
49847/07 – Palomba Civile 3 916 399,50 06-giu-06 6-dic
49848/07 – De Luise Civile 3 850 750 04-ott-06 4-ap
49852/07 – Lettera Civile 2 750 750 18-sett-06 18-ma
49854/07 – Manferlotti Civile 1 180 570 06-lu-06 6-gen
49856/07 – Liguori Civile 4 000 750 12-lu-06 12-gen

31 ricorsi c. Italia

Introdotti il 13 novembre 2007

Procedimento

principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Deposito in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Termine

Per pagamento danni e spese

51990/07 – Apice Civile 200

12-maggio-05 12-n

51991/07 – Aversario Civile 1 000 700 06-sett-05 6-m

51992/07 – Capuano Civile 3 000 800 07-sett-06 7-m

51993/07 – Carpentieri Civile 4 900 750 14-feb-05 14-a

51994/07 – Ceriello Civile 200 400 18-mag-05 18-n

51995/07 – De Litteris Civile 1 500 750 22-dic-04 22-j

51997/07 – De Rosa Civile 300 300 11-mag-05 11-n

51998/07 – Di Lietro Civile 3 600 750 03-nov-05 3-m

51999/07 – Esposito et Montuori Civile 3 000 300 24-nov-05 24-m

52000/07 – Ilardo Civile 750

30-nov-05 30-m

52001/07 – Lupoli Civile 1 100 800 20-ott-05 20-a

51008/07 – Prezioso Civile 750 750 15-giu-06 15-d

51009/07 – Lellis Civile 2 916,63 340 09-feb-06 9-ao

51010/07 – Magno Civile 1 416,66 425,52 31-gen-06 31-j

51011/07 – Liccardi Civile 750 700 11-gen-05 11-j

51012/07 – Maggio Civile 1 500 1000 27-gen-05 27-j
51013/07 – Fossa Civile 1 200 615 29-mar-05 29-s
51014/07 – Lucignano Civile 750 1 224 16-gen-07 16-j
51015/07 – Toscano Civile 1 000 450 28-lu-05 28-ja
51016/07 – Ubaldo Civile 6 960 644,56 30-giu-06 30-d
51019/07 – De Gregorio Civile 800 500 06-sett-04 6-m
51020/07 – Della Volpe Civile 1 400 800 24-feb-05 24-a
51021/07 – De Martino Civile 800 650 12-ott-05 12-a
51022/07 – Scafaro Civile 3 083,33 340 31-gen-06 31-j
51023/07 – Varriale Civile 1 000 750 05-maggio-05 5-no
51024/07 – Izzo Civile 1 000 450 28-lu-05 28-ja
51025/07 – Bottone Civile 750 350 18-sett-06 18-m
51026/07 – Leone Civile 1 666,66 234,52 12-gen-06 12-j
51027/07 – De Prisco Civile 1 200 732 01-lu-05 1-ja
51029/07 – Fiorillo Civile 850 575 28-gen-05 28-j
51030/07 – Iovino Civile 800
29-nov-05 29-m

38 ricorsi c. Italia
Introdotti il 21 novembre 2007
Procedimento principale
Importo concesso dalla Corte
“Pinto” in EUR
Depositato in cancelleria
de la décision
"Pinto"
Termine
Danni e spese

52318/07 – Giglio
Civile 4 400 300 27-dic-05 27
52320/07 – De Angelis
Civile 2 000 450 01-sett-05 1
52321/07 – Marrone
Civile 2 500 450 28-lu-05 28
52323/07 – Cotugno
Civile 1 805
29-dic-05 29
52324/07 – Pollice
Civile 2 666,64 320 27-dic-05 27
52327/07 – Ferraro
Civile 2 000 900 21-feb-05 21
52329/07 – Di Pietro
Civile 1 500 303,10 22-dic-05 22
52335/07 – Vitale
Civile 3 150 700 30-giu-05 30
52338/07 – Lipardo
Civile 550 800 10-ott-05 10
52353/07 – Simeone

Civile 1 430 308,58 20-dic-05 20
52358/07 – Esposito
Civile 1 100
21-apr-05 2
52359/07 – Cresta
Civile 700 750 18-nov-05 1
52361/07 – Iacolare
Civile 1 666,66 234,52 17-gen-06 17
52366/07 – Polichetti
Civile 1 800 650 03-nov-05 3
52377/07 – Palumbo
Civile 1 000 750 17-maggio-06 17
52381/07 – Spina
Civile 3 600 375 22-lu-05 22
52382/07 – Visconti
Civile 1 000 800 07-sett-06 7
52387/07 – Ciompi
Civile 200 400 18-maggio-05 18
52390/07 – Rea
Civile 1 100 800 20-ott-05 20
52391/07 – Sciarrino
Civile 1 700 700 12-ott-05 12
52393/07 – Belformato
Civile 1 750 318,58 10-gen-06 10
52396/07 – Rispoli
Civile 3 500 450 20-maggio-05 20
52397/07 – Mennella
Civile 1 000 450 01-sett-05 1
52401/07 – Catone
Civile 334 133,10 19-gen-06 19
52403/07 – De Michele
Civile 200 500 02-nov-05 2
52405/07 – Orazio
Civile 1 034
29-déc-05 29
52992/07 – Barba
Civile 4 000 450 05-maggio-05 5
52993/07 – Borrelli
Civile 1 000 470 09-maggio-06 9
52995/07 – Caso
Civile 3 000 375 19-lu-05 19
52996/07 – Catuogno
Civile 1 500 800 25-gen-05 25
52998/07 – Diana
Civile 2 000 300 31-gen-06 31
52999/07 – Esposito et Vitiello
Civile 1 000 800 24-mar-05 24
53000/07 – Esposito
Civile 400 400 18-mag-05 18
53001/07 – Maisto
Civile 450

22-lu-05 22
53002/07 – Polidoro
Civile 2 500 256,85 19-gen-06 19
53003/07 – Riera
Civile 300 400 18-maggio-05 18
53005/07 – Schiano Moriello
Civile 550 330 31-gen-06 31
53006/07 – Sozio
Civile 4 800 842 01-lu-05 1

30 ricorsi c. Italia

Introdotti il 23 novembre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Termine

Per il pagamento danni e spese

53144/07 – Auricchio Civile 4 000 350 15-giu-06 15-dic.0
53147/07 – Bagnara Civile 1 700 313,10 21-mar-06 21-sett.53150/
07 – Di Meglio Civile 2 210 330,88 12-gen-06 12-lu.0
53153/07 – Esilio Civile 1 000 850 13-ott-05 13-apr.0
53157/07 – Monaco Civile 1 400 800 24-feb-05 24-ag53160/
07 – Palmiero Civile 1 000 475 10-mar-05 10-sett.53164/
07 – Russo Civile 600 450 20-maggio-05 20-nov.53166/
07 – Scala Civile 500 825 04-apr-06 4-ott.-0
53169/07 – Sica Civile 800 177,04 17-gen-06 17-lu.0
53173/07 – Speranza Civile 2 550 567,58 15-nov-05 15-maggio-0
52868/07 – Nicchia Civile 500 287,47 03-feb-05 3-ag-0
52872/07 – Simeone Civile 500 565 03-gen-06 3-lu.-0
52875/07 – Falanga Civile 1 500 700 06-set-05 6-mar-0
52877/07 – De Rosa Civile 4 500 350 08-set-05 8-mar-0
52878/07 – Caiazzo Civile 1 500 700 06-set-05 6-mar-0
52880/07 – Di Pinto Civile 1 600 240 04-ott-05 4-apr.-0
52885/07 – Indico Civile 350
27-lu-05 27-gen.52886/
07 – Marotta Civile 4 295 246 01-giu-06 1-déc.-0
52887/07 – Reitano Civile 3 750 320 27-giu-06 27-déc.0
52888/07 – Guida Civile 4 500 380 24-gen-06 24-lu.0
54452/07 – Loffredo Civile 3 250 450 30-giu-06 30-déc.0
54453/07 – Esposito Civile 1 500 600 21-ott-04 21-apr.0
54454/07 – Pullini Civile 4 200 300 24-nov-05 24-maggio-0
54456/07 – Ziccardi Civile 2 542
29-déc-05 29-giu0
54457/07 – Alfano Civile 1 916,63 260 01-déc-05 1-giu-0

54458/07 – L'Astorina Civile 4 500 380 24-gen-06 24-lu.0
54462/07 – Barone Sorrentino Civile 3 200 297,35 04-maggio-06 4-nov.-0
54463/07 – Genovese Civile 700 450 11-maggio-05 11-nov.54464/
07 – Aliprandi Civile 750
12-maggio-05 12-nov.54466/
07 – Chianese Civile 300 400 18-maggio-05 18-nov.

22 ricorsi c. Italia

Introdotti il 7 dicembre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla Corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Termine

Per il pagamento danni e spese

55935/07 – Gaudino Civile 3 835 399,50 23-maggio-06 23-nov.-06

55936/07 – D'Ambrosio Civile 750 350 18-set-06 18-mar-07

55937/07 – Barberio Civile 1 833 350 18-apr-06 18-ott.-06

55938/07 – Scardino Civile 250 115 29-déc-05 29-giu-06

55939/07 – Vierti Civile 1 900 256,85 12-gen-06 12-lu.-06

55940/07 – Ferranti Civile 4 550 349,58 27-giu-06 27-déc.-06

55941/07 – Palo Civile 1 200 562 07-févr-05 7-août-05

55943/07 – Sonatore Civile 4 550 349,58 27-giu-06 27-déc.-06

55944/07 – Garofalo Civile 330 296,58 25-gen-05 25-lu.-05

55945/07 – Rellino Civile 600 700 05-maggio-05 5-nov.-05

55946/07 – Schiavon Civile 1 567

21-mar-06 21-set.-06

55947/07 – Spina Civile 1 100 800 20-ott-05 20-apr.-06

55948/07 – De Cesare Civile 1 600 350 13-set-05 13-mar-06

55949/07 – Romano Civile 3 916 246 11-maggio-06 11-nov.-06

55951/07 – Speranza Civile 1 716 245,80 13-ott-05 13-apr.-06

55952/07 – Santella Civile 3 000 800 07-ott-04 7-apr.-05

2291/08 – Carabillò Civile 2 600 300 30-gen-06 30-lu.-06

2328/08 – Ceriello Civile 400 400 19-lu-05 19-gen.-06

2329/08 – Farina Civile 2 000 750 18-set-06 18-mar-07

2334/08 – Leone Civile 1 100 800 20-ott-05 20-apr.-06

2336/08 – Piccirillo Civile 800 700 19-apr-05 19-ott.-05

2339/08 – Pisano Civile 600

07-apr-05 7-ott.-05

31 ricorsi c. Italia

Introdotti il 12 dicembre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Termine

Per il pagamento danni e spese

56156/07 – Mennella Civile 670 1 224 21-nov-06 21-ma

56517/07 – Di Pirro Civile 750 1 224 21-nov-06 21-ma

56159/07 – Manfra e Corso Civile 3 166,67 320 12-lu-05 12-gen

56166/07 – Sorrentino Civile 600 500 11-maggio-05 11-nov

56167/07 – Esposito Civile 1 200 200 15-déc-05 15-giu

56168/07 – Montuori Civile 400 450 17-gen-05 17-lu

56189/07 – Quartuccio Civile 1 500 450 14-mar-06 14-sep

56190/07 – Cafasso Civile 1 000 750 09-mar-05 9-set

56194/07 – De Tito Civile 1 315

08-nov-05 8-maggio

56196/07 – Ingala Civile 600 500 02-nov-05 2-maggio

1004/08 – Tripodi Civile 5 300 300 27-dic-05 27-giu

56169/07 – Zurlo Civile 1 300 800 08-set-06 8-mar

56170/07 – Fusiello Civile 3 000 271 04-lu-06 4-gen

56171/07 – Riccio Civile 3 500 380 21-feb-06 21-ag

56173/07 – Barbi Civile 3 833 350 18-maggio-06 18-nov

56177/07 – Abbruzzese Civile 3 200 297,35 04-maggio-06 4-nov

56179/07 – Gaudino Civile 9 100 494,10 28-giu-06 28-dic

56180/07 – Borriello Civile 750 500 21-mar-05 21-sett

56184/07 – Parrella Civile 2 470 330,88 27-apr-06 27-ott

56186/07 – Staffa Civile 500 825 08-set-05 8-mar

56188/07 – Esposito Civile 1 000 825 06-set-06 6-mar

2364/08 – Tarantino Civile 3 300 408,47 10-lu-06 10-gen

2370/08 – Celentano Civile 3 160 1 566 21-nov-06 21-ma

2376/08 – Paciocco Civile 900 602 01-lu-05 1-gen

2381/08 – Imperato Civile 375 450 08-mar-06 8-set

2383/08 – Allard Civile 5 600 356 04-lu-06 4-gen

2385/08 – Casella Civile 7 760 06-lu-06 6-gen

2386/08 – Catuogno Civile 4 000 750 13-feb-06 13-ag

2390/08 – Esposito Civile 2 000 1 204 14-nov-06 14-ma

2395/08 – Testa Civile 4 000 349,58 15-dic-05 15-giu

2399/08 – Ventimiglia Civile 1 750 750 22-dic-04 22-giu

23 ricorsi c. Italia

Introdotti il 20 dicembre 2007

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

2102/08 – Alvino Civile 2 550 338,58 01-dic-05 1-giu
2104/08 – Ardito Civile 2 000 450 29-lu-05 29-gen
2107/08 – Arnone Civile 450 450 19-déc-06 19-lu
2108/08 – Sentenza Civile 2 875
28-giu-06 28-dic
2110/08 – Bifaro Civile 800 600 21-dic-05 21-lu
2111/08 – Cadavero Civile 1 000 600 14-lu-05 14-gen
2112/08 – Ciliberti Civile 5 249,79 395 07-lu-06 7-gen
2113/08 – Compagnone Civile 4 250 2060 15-lu-05 15-gen
2114/08 – Coppola Civile 700 750 14-nov-06 14-ma
2135/08 – Cozzolino Civile 2 250 750 22-févr-06 22-ag
2140/08 – D'Agostino Civile 2 000
13-dic-05 13-lu
2141/08 – D'Avanzo Civile 2 400 450 05-lu-06 5-gen
2189/08 – Nuzzolese Civile 1 400 478 01-déc-05 1-giu
2195/08 – Perna Civile 750 800 08-set-06 8-mar
2196/08 – Perna Civile 1 372 190 11-apr-06 11-ott
2200/08 – Marrone Civile 1 400 900 28-set-06 28-mar
2203/08 – Scognamiglio Civile 6 875 507 10-lu-06 10-gen
2210/08 – Sepe Civile 500 750 14-nov-06 14-ma
2216/08 – Sorrentino Civile 1 400 1 420 19-ott-06 19-apr
2218/08 – Sorrentino Civile 2 100 313,10 04-maggio-06 4-nov
2222/08 – Spalice Civile 1 500 450 03-apr-06 3-ott.
2224/08 – Spinelli Civile 750 1 124 09-gen-07 9-lu
2235/08 – Visco Civile 850 1 224 21-nov-06 21-ma

8 ricorsi c. Italia

Introdotti il 9 gennaio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte « Pinto » in EUR

Depositato in cancelleria della decisione

"Pinto"

Danni e spese

3533/08 – De Filippo Civile 1 250 570 28-set-06 2

3536/08 – Genovese Civile 500 750 15-nov-05 1

3538/08 – Lambiase Civile 1 850 750 05-dic-06 5

3547/08 – Maiorano Civile 2 500 496 10-lu-06 1

3549/08 – Maraniello Civile 900 450 14-mar-06 1

3550/08 – Nuzzo Civile 4 480 515,58 06-lu-06 6

3557/08 – Roma Civile 200 750 25-mag-05 2

3559/08 – Russo Civile 1 600 450 23-feb-06 2

16 ricorsi c. Italia

Introdotti il 21 gennaio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione "Pinto"

Scadenza

Pagamento danni e spese

5613/08 – Autorino Civile 984 190 19-gen-06 19-g

5615/08 – Bilotti Civile 3 500 450 06-lu-06 6-ge

5617/08 – Cali Civile 5 554 331 19-lu-06 19-ge

5619/08 – Guarino Civile 2 300 750 03-nov-05 3-m

5620/08 – Paone Civile 1 400

21-mar-06 21-s

5621/08 – Scotto di Vettimo Civile 800 456 01-dic-05 1-giu

5622/08 – Stefanelli Civile 3 300 408,47 05-lu-06 5-ge

5624/08 – Valle Civile 2 916,63 320 23-nov-05 23-m

5625/08 – Ambrosio Civile 1 500 570 13-maggio-04 13-n

5626/08 – Bicucci Civile 4 480 515,58 06-lu-06 6-gen

5627/08 – Calabrese Civile 1 600 240 16-mar-06 16-s

5628/08 – Durini Civile 13 749,99 615 05-lu-06 5-gen

5629/08 – Palumbo Civile 6 960 644,56 30-giu-06 30-d

5630/08 – Puglia Civile 3 500 850 28-set-06 28-m

5631/08 – Scarpati Civile 1 800 450 21-févr-06 21-a

5632/08 – Tripoli Civile 3 300

28-giu-06 28-d

27 ricorsi c. Italia

Introdotti il 30 gennaio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

"Pinto" in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza normale

Per il pagamento danni e spese

6343/08 – Rossi Civile 750 700 24-févr-05 24-ag-05

6348/08 – Somma Civile 1 750 800 14-set-05 14-mar-06

6349/08 – Scarano Civile 400

12-maggio-05 12-nov.-05

6350/08 – Tutino Civile 4 000 800 07-ott-04 7-apr.-05

6354/08 – Spina Civile 1 100 303,10 21-mar-06 21-set.-06

6356/08 – Labriola Civile 700 800 03-gen-06 3-lu.-06

6360/08 – Staffa Civile 500 750 14-nov-06 14-maggio-07

7013/08 – Amoroso Civile 600 562 13-lu-05 13-gen.-06

7015/08 – Barbato Civile 500 300 28-giu-04 28-dic.-04

7017/08 – Cardito Civile 1 000 550 02-gen-06 2-lu.-06

7019/08 – Castaldi Civile 2 381 215 29-déc-05 29-giu-06

7024/08 – Coscarelli Civile 1 750 950,58 10-gen-06 10-lu.-06

7026/09 – D'Aluisio Civile 4 500 750 09-lu-04 9-gen.-05

7030/08 – Fiorillo Civile 1 500 750 30-nov-05 30-maggio-06

7035/08 – Improta Civile 300 550 17-mar-05 17-set.-05

7046/08 – Iodice Civile 2 000 538 29-nov-05 29-maggio-06

7054/08 – Liccardi Civile 13 749,99 615 05-lu-06 5-gen.-07
7056/08 – Mazziotti Civile 1 800
14-févr-06 14-août-06
7058/08 – Navarro Civile 1 500 600 14-lu-05 14-gen.-06
7060/08 – Minucci Civile 4 312 246 20-giu-06 20-déc.-06
7063/08 – Palma Civile 1 200 450 17-maggio-05 17-nov.-05
7066/08 – Piscopo Civile 1 600 600 24-nov-05 24-maggio-06
7068/08 – Volpe Civile 583,33 310 23-maggio-06 23-nov.-06
7072/08 – Rocco Civile 2 916,63 320 27-déc-05 27-giu-06
7076/08 – Roscigno Civile 660 661,62 20-gen-05 20-lu.-05
7079/08 – Sisto Civile 2 650 324,10 22-déc-05 22-giu-06
7080/08 – Trofa Civile 2 100 700 30-giu-05 30-déc.-05

18 ricorsi c. Italia

Introdotti l'8 febbraio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla Corte

"Pinto" in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento danni e spese

9582/08 – Tortora Civile 3 200 800 24-lu-06 24-gen

9590/08 – Crocare Civile 1 000 650 21-nov-06 21-ma

9593/08 – Scotto Lavina Civile 800 456 01-dic-05 1-giu

9595/08 – Fontanella Civile 1 000 456 29-dic-05 29-giu

9596/08 – Morra Civile 5 416,65 395 03-lu-06 3-gen

9601/08 – Alfano et Cascone Civile 800 750 16-déc-03 16-giu

9605/08 – Forcillo Civile 2 709 399,50 24-gen-06 24-lu

9607/08 – Eventi Civile 200

22-lu-05 22-gen

9608/08 – Nocerino Civile 1 250 570 26-set-06 26-mar

9610/08 – Marsina Civile 1 500 700 01-feb-06 1-ago

9611/08 – Arnese Civile 3 600 546 24-gen-06 24-lu

9614/08 – Cimminiello Civile 1 400 900 18-maggio-05 18-nov

9616/08 – Marigliano Civile 2 000 408,47 24-gen-06 24-lu

9618/08 – Russo Civile 3 500 700 07-ott-04 7-apr.

9621/08 – Maiorano Civile 3 000 650 10-nov-05 10-ma

9623/08 – Severino Civile 2 200 850 13-ott-05 13-apr

9626/08 – Ambrosio Civile 2 600 600 14-lu-05 14-gen

9627/08 – Pennino Civile 500 750 05-gen-06 5-lu.

28 ricorsi c. Italia

Introdottoe il 3 marzo 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

12470/08 – De Notaris Civile 2 916,63 300 12-lu-06 12-gen
12472/08 – Musto Civile 500 450 14-lu-06 14-gen
12479/08 – Borrelli Civile 400 825 06-set-06 6-mar
12481/08 – Annunziata Civile 2 565 338,88 04-apr-06 4-ott.
12482/08 – De Crescenzo Civile 600 675 14-dic-06 14-giu
12483/08 – Sannino Civile 5 416,65 395 28-giu-06 28-dic
12485/08 – Mennella Civile 13 749,99 615 05-lu-06 5-gen
12488/08 – Montana Civile 4 000 600 14-lu-05 14-gen
12502/08 – Genovese Civile 600 500 06-set-04 6-mar
12503/08 – Sparano Civile 500 350 18-maggio-05 18-nov
12504/08 – Allegretto Civile 1 000 550 09-feb-06 9-ag
12524/08 – Spennato Civile 2 400 800 28-mar-06 28-sett
12528/08 – Ferraro Civile 400
25-maggio-05 25-nov
12529/08 – Corbo Civile 2 170
13-set-05 13-mar
12533/08 – Russo Civile 600 900 05-apr-06 5-ott.
12546/08 – Trimarchi Civile 2 000 700 01-févr-06 1-ag
12548/08 – Pascale et Bertolero Civile 2 000 750 20-mar-06 20-set
12551/08 – Papavero Civile 620 300 13-apr-06 13-ott
12552/08 – De Falco Civile 3 800 800 07-set-06 7-mar
12558/08 – Ruocco Civile 1 600 800 02-set-05 2-mar
12559/08 – Visone Civile 6 916 410 01-giu-06 1-dic.
12566/08 – Iossa Civile 1 200 468,58 24-nov-06 24-ma
12567/08 – Natella Civile 825 500 14-giu-06 14-dic
12568/08 – Bianco Civile 1 200 468,58 24-nov-06 24-ma
12571/08 – Schiano di Cola Civile 1 000 1 775 04-set-06 4-mar
12573/08 – Cecchini Civile 5 666,66 390 07-lu-06 7-gen
12574/08 – Bardari Civile 4 657,53
07-lu-06 7-gen
12577/08 – Serino Civile 1 000 350 31-ott-05 1-mag

20 ricorsi c. Italia

Introdotti il 19 marzo 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

la decisione "Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

14659/08 – Caccavale Civile 4 600 310 20-apr-06 20-ott.-06
14664/08 – Camardella Civile 1 000 750 27-apr-06 27-ott.-06

14667/08 – Ciotola Civile 620 300 13-apr-06 13-ott.-06
14668/08 – Colella Civile 3 850 750 03-ott-06 3-apr.-07
14674/08 – Costanzo Civile 3 000 750 23-feb-06 23-ag-06
14691/08 – De Panicis Civile 500 750 18-gen-06 18-lu.-06
14694/08 – De Simone Civile 2 000 300 20-dic-05 20-giu-06
14698/08 – Falco Civile 1 000 750 21-nov-06 21-maggio-07
14700/08 – Isoletta Civile 3 835 399,50 27-apr-06 27-ott.-06
14702/08 – Itrio Civile 583 300 16-mar-06 16-set.-06
14708/08 – Mastrandrea Civile 1 750 750 18-set-06 18-mar-07
14711/08 – Mauro Civile 700 732 01-lu-05 1-gen.-06
14713/08 – Minieri Civile 750 220 15-giu-06 15-dic.-06
14715/08 – Parpinello Civile 2 650 324,10 12-gen-06 12-lu.-06
14717/08 – Rinaldis Civile 500 825 27-ott-05 27-apr.-06
14724/08 – Sabbatiello Civile 2 000 850 06-set-05 6-mar-06
14727/08 – Schipani Civile 1 500 661,62 10-feb-05 10-ag-05
14729/08 – Stellato Civile 700 650 21-apr-05 21-ott.-05
14730/08 – Tarallo Civile 1 000 350 03-apr-06 3-ott.-06
14733/08 – Volpicelli Civile 1 400 800 24-feb-05 24-ag-05

13 ricorsi c. Italia

Introdotti il 29 marzo 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla Corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

17527/08 – Barone Civile 1 250 750 18-set-06 18-mar-07
17530/08 – Chiaro Civile 1 750 900 04-ott-05 4-apr.-06
17532/08 – D'Andrea Civile 1 500 650 12-ott-05 12-apr.-06
17534/08 – Di Costanzo Civile 1 050 416 30-nov-05 30-maggio-06
17536/08 – Giordano Civile 3 000 650 02-gen-06 2-lu.-06
17541/08 – Iacone Civile 2 250 750 19-gen-06 19-lu.-06
17547/08 – Liguori Civile 4 200 324,10 13-giu-06 13-dic.-06
17551/08 – Merone Civile 250 350 15-déc-05 15-giu-06
17559/08 – Principe Civile 1 200 850 13-ott-05 13-apr.-06
17568/08 – Romano Civile 200 120 21-mar-06 21-set.-06
17571/08 – Sollazzi Civile 700 700 19-apr-05 19-ott.-05
17574/08 – Tirozzi Civile 3 300 408,47 10-lu-06 10-gen.-07
17579/08 – Velotto Civile 4 000 550 19-maggio-05 19-nov.-05

13 ricorsi c. Italia

Introdotti il 14 aprile 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla Corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e le spese

20213/08 – Albano Civile 600 500 15-mar-06 15-se

20216/08 – Capasso Civile 1 000 700 19-set-06 19-ma

20218/08 – Di Giulio Civile 900 500 02-nov-05 2-ma

20222/08 – Ianniello Civile 1 325 190 11-apr-06 11-ot

20234/08 – Favarulo Civile 1 000 750 18-gen-06 18-giu

20237/08 – Formicucci Civile 1 670 800 01-feb-06 1-ag

20239/08 – Formicucci Civile 1 670 800 01-feb-06 1-ag

20243/08 – Frattolillo Civile 3 583 395 09-maggio-06 9-no

20248/08 – Granato Civile 1 670 800 01-feb-06 1-ag

20250/08 – Lima Civile 750 654 16-gen-07 16-giu

20255/08 – Mosca Civile 4 000 800 28-mar-06 28-se

20258/08 – Spagnuolo Civile 4 000 672 01-dic-05 1-giu

20262/08 – Trinchillo Civile 1 350 1 224 14-nov-06 14-m

6 ricorsi c. Italia

Introdotti il 19 maggio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

23953/08 – Brillante Civile 4200

13-giu-06 13-dic.

23967/08 – Coppola Civile 500 450 09-feb-06 9-ag 24003/

08 – Costagliola Civile 3 500 700 12-ott-04 12-apr.

24012/08 – Esposito Civile 1 947,50 330,88 30-mar-06 30-set.

24018/08 – Marano Civile 800 4000 28-mar-06 28-set.

24021/08 – Stanga Civile 1 700 256,85 22-dic-05 22-giu

8 ricorsi c. Italia

Introdotti l'8 luglio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e delle spese

35317/08 – Riccio Civile 2 000 450 15-nov-05 15-ma

35318/08 – Dello Jacolo Civile 700 1 204 14-nov-06 14-ma

35320/08 – Russo Civile 1 500 750 10-gen-06 10-jui

35321/08 – Orazio Civile 1 000 700 03-set-04 3-mar

35322/08 – Quaranta et Esposito Civile 3 300 750 09-mar-06 9-set

35323/08 – Biondi Civile 3 000 800 06-set-06 6-mar

35324/08 – Amoroso Civile 1 000 550 09-feb-06 9-ag

35325/08 – Petrucci Civile 800 550 02-gen-06 2-lu

11 ricorsi c. Italia

Introdotti il 9 luglio 2008

Procedimento principale

Importo concesso dalla corte

“Pinto” in EUR

Depositato in cancelleria

Della decisione

"Pinto"

Scadenza

Per il risarcimento del danno e le spese

39691/08 – Boccarusso Civile 600 750 21-set-06 21-mar

39711/08 – Gennarelli Civile 1 600 850 30-nov-05 30-maggio39716/

08 – Aliperti Civile 700 750 21-set-06 21-mar

39719/08 – Altamura Civile 4 200 300 24-nov-05 24-maggio39721/

08 – Forte Civile 800 800 12-set-06 12-mar

39730/08 – Caliendo Civile 1 000 825 04-apr-06 4-ott.0

39731/08 – Coppola Civile 1 000 750 06-giu-06 6-dic.39733/

08 – Marra Civile 3 000 600 06-giu-06 6-dic.39735/

08 – Di Stazio Civile 2 500 750 05-gen-06 5-lu.39738/

08 – Palmieri Civile 2 500 850 15-giu-06 15-dic.-

39741/08 - Ambrosino Civile 450 450 21-apr-06 21-ott.

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA – OPINIONE PARZIALMENTE
DISSIDENTE COMUNE AI GIUDICI CABRAL BARRETO E POPOVIC

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI C. ITALIA – OPINIONE PARZIALMENTE
DISSIDENTI DEI GIUDICI CABRAL BARRETO E POPOVIC

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA

SENTENZA GAGLIONE E ALTRI c. ITALIA